



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Oggetto: disposizioni organizzative relative alle udienze del settore civile e del settore penale

Il Presidente,

Visto il D.L. 23/2020;

Sentito il Presidente di Sezione;

Sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

Richiamati i provvedimenti emessi in data 10.3.2020 (prot. 546/20 U) e in data 20.3.2020 (prot. 623/20 U)

UDIENZE CIVILI

Premesso che l'art. 36 D.L. 23/2020 prevede la proroga del termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 D.L. 18/2020 all'11 maggio 2020 e che pertanto le udienze dei procedimenti civili (e penali) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020;

Premesso che l'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020 esclude dal rinvio d'ufficio le seguenti controversie:

Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela di matrimonio o di affinità;

Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

Procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c

In genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Ritenuto di dover confermare, quanto alle cause le cause relative ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, di matrimonio e di affinità il proprio provvedimento



prot. 623/2020 U, ovvero ribadire una interpretazione aderente alla situazione contingente che impone di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia; che, pertanto, per irrinunciabili esigenze di tutela della salute pubblica, la trattazione di tale tipologia di controversie, dovrà essere assicurata a quelle cause nelle quali ancora non sia stata adottata alcuna regolamentazione delle obbligazioni alimentari sopra descritte e sempre che sussistano situazioni di necessità ed urgenza che dovranno essere specificamente evidenziate dalle parti;

Premesso, altresì, che a norma dell'art. 83 comma 5 D.L. 18/2020 "limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7 lettere da a) a f) e h)";

Rilevato che l'art. 83 comma 7 lett. f) e h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 prevedono, rispettivamente, il possibile «svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia» nonché il possibile «svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;

DISPONE

Il rinvio d'ufficio, a data che sarà in seguito comunicata alle parti, di tutte le udienze fissate fino al 11 maggio 2020, fatta eccezione per i procedimenti di cui all'art. 83, 3° comma d.l. n. 18/2020, con la precisazione che:

- Sono considerate urgenti, e saranno quindi trattate, le cause relative ad alimenti strettamente intese come cause riguardanti l'obbligazione alimentare di cui agli artt. 433 e ss. c.c.;
- Le cause di separazione dei coniugi con richiesta di assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, così come quelle riguardanti la separazione delle coppie di fatto, saranno considerate urgenti e saranno trattate solo ove sia dedotta da almeno una delle parti e sia in concreto ravvisabile una situazione di urgenza e di necessità in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alle parti;
- I procedimenti urgenti di cui all'art. 83, 3° comma D. L. n. 18/2020, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori saranno trattati mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento ai sensi dell'art. 83, 7° comma lett. h);
- I procedimenti urgenti di cui all'art. 83, 3° comma D. L. n. 18/2020 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti, potranno essere trattati mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 87, lett. f) del D.L. n. 18/2020, in alternativa la trattazione dei procedimenti dovrà essere scaglionata e dovranno essere adottate tutte le misure per evitare il contatto ravvicinato tra le parti, utilizzando, se ritenuto, l'aula di Corte di Assise che assicura il rispetto delle distanze tra le parti;
- Per le udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto e per le domande congiunte ex art. 337 bis c.c., le parti potranno depositare in telematico dichiarazione



sottoscritta personalmente dai coniugi con la quale rinunciano a comparire, chiedono l'accoglimento del ricorso e confermano le condizioni di cui al ricorso. In tal caso, non verrà, pertanto, celebrata l'udienza di comparizione e il Presidente si riserverà di riferire senz'altro al collegio. Laddove le parti, di comune accordo, vorranno modificare, prima dell'udienza, le condizioni di cui al ricorso potranno farlo mediante nota integrativa inserita nella predetta dichiarazione o allegata alla stessa. Qualora, invece, le parti vogliono comparire di persona o in caso di mancata dichiarazione verrà fissata altra udienza nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di emergenza sanitaria.

Modalità di svolgimento delle udienze.

a) Svolgimento delle udienze mediante c.d. trattazione scritta.

Si svolgeranno preferibilmente con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- udienze dei procedimenti camerali relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss. c.c.

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte contenenti le contestazioni, le istanze, le conclusioni e l'eventuale documentazione a supporto; il giudice o il collegio, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza dei termini di cui sopra, adotterà la decisione fuori udienza; qualora, già dalla lettura degli atti introduttivi oppure a seguito del deposito delle note scritte, si renda necessario o opportuno (per esempio, in presenza di margini per una conciliazione) sentire le parti personalmente, potrà essere disposta la trattazione dell'udienza con modalità da remoto; tutte le altre udienze relative ai procedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 83 comma 3 d.l. 18/2020.

b) Svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto.

Si svolgeranno mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- udienze presidenziali nei procedimenti di separazione, laddove sia stata accertata la sussistenza di specifiche ed indifferibili esigenze alimentari.

È rimessa al giudice la decisione di trattare l'udienza mediante collegamento da remoto anche nei procedimenti indicati sub a).

Se nessuna delle due predette modalità può essere adeguatamente ed efficacemente soddisfatta e l'udienza è indifferibile, i procedimenti verranno trattati in presenza ad orari distinti e congruamente distanziati, adottando tutte le misure per evitare il contatto ravvicinato tra le parti e utilizzando, se ritenuto, l'aula di Corte di Assise che assicura il rispetto delle distanze tra le parti.

UDIENZE PENALI

Le udienze penali fissate sino al 11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio, salve le seguenti eccezioni:

Udienze di convalida dell'arresto o del fermo;



Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale e nei procedimenti in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;

Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

- Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Le udienze oggetto di rinvio d'ufficio dovranno essere riprogrammate secondo un calendario che tenga conto della necessità di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, ad orari scaglionati per singolo procedimento.

I procedimenti esclusi dal rinvio d'ufficio dovranno essere celebrati a porte chiuse avendo cura di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

Le udienze di convalida nei confronti di persone detenute che si trovano ristretti presso la casa circondariale di Reggio Emilia avverranno, al momento, a mezzo Skype o a mezzo Team. In questi casi il difensore potrà recarsi presso la Casa Circondariale o assistere all'udienza nell'aula del tribunale.

Sarà in ogni caso garantito il preventivo colloquio con l'assistito.

Il sistema potrà essere migliorato in esito alle interlocuzioni in corso.

Per quanto attiene alle udienze per direttissima laddove gli imputati si trovano nelle camere di sicurezza negli uffici di P.G. è in corso interlocuzione con le Forze di Polizia per la predisposizione di videocollegamento da remoto.

La cancelleria provvederà ad effettuare le comunicazioni/notifiche della data del rinvio dei procedimenti.

Le notifiche dei procedimenti penali rinviati dovrà avvenire tramite il sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche Penali così come previsto dall'art. 83 comma 13 e 14 D.L. 18/2020.

Dispone la comunicazione ai Magistrati, al Personale Amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale. Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Reggio Emilia, 9 aprile 2020

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

DEPOSITATO

09 APR 2020

Il Presidente del Tribunale
Cristina Beretti



